



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA  
PEMAC IV

**VISTO** il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni”;

**VISTO** il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

**VISTO** il D.P.R. n. 129 del 22 luglio 2009 “Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008,”;

**VISTO** il Reg. (CE) 1224/09 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;

**VISTO** in particolare il Titolo V del citato Regolamento rubricato “Controllo della commercializzazione” le cui norme impongono agli Stati di istituire un regime di controllo dell’applicazione delle norme della politica comune della pesca in tutte le fasi della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, dalla prima vendita alla vendita al dettaglio, compreso il trasporto;

**VISTO** il Reg. (UE) n. 404/11 della Commissione dell’8 aprile 2011 recante “Modalità di applicazione del Reg. (CE) 1224/09 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca”;

**VISTO** in particolare il Titolo IV di tale Regolamento rubricato “Controllo della commercializzazione”;

**VISTO** il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, intitolato Codice in materia di protezione dei dati personali;

**VISTO** il D.M. del 10 novembre 2011, finalizzato a dare attuazione alle disposizioni di cui al Titolo V del Reg. (CE) 1224/2009 ed al Titolo IV del Reg. (UE) 404/2011 inerenti gli adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilità e di registrazione, nonché, gli adempimenti



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA  
PEMAC IV

previsti a carico degli operatori responsabili dell'acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca;

**VISTO** in particolare l'art. 9 del D.M. del 10 novembre 2011 che prevede che le procedure e le modalità attuative degli adempimenti ivi recate vengano individuate con successivi decreti del Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

**VISTO** il Decreto Direttoriale 28 dicembre 2011, n.155 recante procedure e modalità attuative degli adempimenti connessi alle disposizioni del D.M. 10 novembre 2011 relativamente al controllo della commercializzazione dei prodotti ittici ai sensi del Reg. (CE) 1224/09;

**CONSIDERATO** che, a conclusione della prima fase applicativa dei citati decreti, risulta opportuno ridefinire gli elementi identificativi della partita nonché precisare la tempistica relativa alla trasmissione elettronica delle informazioni contenute nelle dichiarazioni di assunzione in carico e nelle note di vendita;

**RAVVISATA** pertanto l'esigenza di procedere alle relative modifiche e integrazioni al sopra citato Decreto direttoriale n. 155 del 28 dicembre 2011

DECRETA

Art. 1

*Suddivisione in partite*

L'art. 3 del Decreto direttoriale 28 dicembre 2011, n.155 è sostituito dal seguente:

“Al fine di ottemperare agli adempimenti di cui all'art. 4, comma 2, del D.M. 10 novembre 2011, ciascuna partita dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura deve essere identificata dal numero UE del/dei peschereccio/i ovvero del nome del sito di acquacoltura, dalla data dello sbarco nonché dal numero progressivo annuale riferito alla partita (es.: numero UE peschereccio/01.01.2010/0001)”.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA  
PEMAC IV

Art. 2

*Dichiarazioni di assunzione in carico*

All'art. 5, comma 2 del Decreto direttoriale 28 dicembre 2011, n.155 le parole "Per gli adempimenti di cui all'art. 6, commi 1 e 2" sono sostituite dalle parole "Per gli adempimenti di cui all'art. 6, comma 2".

Art. 3

*Note di vendita*

Il comma 1 dell'art. 6 del Decreto direttoriale 28 dicembre 2011, n.155 è sostituito dal seguente:

"La nota di vendita in formato cartaceo di cui all'art. 7, comma 1, del D.M. 10 novembre 2011 deve essere compilata in conformità al modello di cui all'Allegato C al presente decreto e deve essere presentata entro 48 ore dal completamento della prima vendita alle Autorità marittime competenti per luogo di sbarco".

All'art. 6, comma 2 del Decreto direttoriale 28 dicembre 2011, n.155 le parole "Per gli adempimenti di cui all'art. 7, commi 1 e 2" sono sostituite dalle parole "Per gli adempimenti di cui all'art. 7, comma 2".

Il presente decreto, inviato all'Organo di controllo, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed è divulgato attraverso il sito internet [www.politicheagricole.gov.it](http://www.politicheagricole.gov.it).

Roma, 29 maggio 2012

IL DIRETTORE GENERALE  
Francesco Saverio Abate